



COMUNE DI MONTIANO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

P.zza Maggiore n.3 - 47020 MONTIANO (FC)

Tel 0547 - 51151 / 51032 - Fax 0547 - 51160

E-mail: protocollo@comune.montiano.fc.it

Sito web: www.comune.montiano.fc.it



Ufficio Segreteria Contratti Affari-Generali Protocollo U.R.P.

Il regolamento del Consiglio Comunale

- Approvato con Delibera C.C. n. 59 del 20.11.1995
- Chiarimenti con Delibera C.C. n. 6 del 29.02.1996
- Modificato con Delibera C.C. n. 39 del 29.09.2000
- Modificato con Delibera C.C. n. 26 del 24.05.2000
- Modificato con Delibera C.C. n. 33 del 21.06.2001
- Modificato con Delibera C.C. n. 15 del 26.03.2007
- Modificato con Delibera C.C. n. 24 del 27/07/2020
- Modificato con Delibera C.C. n. 14 del 13/04/2022

INDICE

Capo I° - SESSIONI E CONVOCAZIONE

- Art. 1 - Sessioni
- Art. 2 - Convocazione – Avvisi
- Art. 3 - Validità delle deliberazioni
- Art. 4 - Validità delle sedute
- Art. 5 - Ordine del giorno
- Art. 6 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 7 - Decadenza dei Consiglieri

Capo II° - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 8 - Presidenza del Consiglio
- Art. 9 - Ordine delle sedute
- Art. 10 - Pubblicità delle sedute
- Art. 11 - Pubblico presente alle sedute
- Art. 12 - Comportamento del Consigliere

Capo III° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 13 - Apertura dell'adunanza
- Art. 14 - Disciplina della discussione
- Art. 15 - Modalità d'intervento
- Art. 16 - Richiami
- Art. 17 - Intervento per fatto personale
- Art. 18 - Richiamo al regolamento
- Art. 19 - Trattazione delle proposte
- Art. 20 - Proposta pregiudiziale o sospensiva
- Art. 21 - Controproposte
- Art. 22 - Mozioni ed emendamenti sull'argomento in trattazione
- Art. 23 - Chiusura della discussione
- Art. 24 - Dichiarazione di voto e voto
- Art. 25 - Immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 47, 3° comma, Legge 142/90
- Art. 26 - Modifica e revoca delle deliberazioni
- Art. 27 - Modalità di voto
- Art. 28 - Proclamazione del risultato

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

- Art. 28 bis - Oggetto
- Art. 28 ter – Requisiti tecnici
- Art. 28 quater – Svolgimento delle sedute in videoconferenza
- Art. 28 quinquies – Protezione dei dati personali

Capo IV° - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 29 - Iniziativa dei Consiglieri
- Art. 30 – Interrogazioni e Interpellanze
- Art. 31 – Interpellanza (Abrogato)
- Art. 32 - Interpellanza urgente (Abrogato)
- Art. 33 - Presentazione e risposta alle interpellanze (Abrogato)
- Art. 34 – Mozione
- Art. 34 bis – Ordini del Giorno
- Art. 35 - Interrogazione al dirigente

Capo V° - VERBALI

- Art. 36 - Verbali delle sedute
- Art. 37 - Registrazione della discussione
- Art. 38 - Dichiarazioni a verbale e rettifiche
- Art. 39 - Sottoscrizione
- Art. 40 - Deposito e conservazione

Capo VI° - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 41 - I Gruppi consiliari e il Capogruppo
- Art. 41bis - Riunioni dei Gruppi consiliari
- Art. 41ter - Servizi ed attrezzature
- Art. 42 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 43 - Costituzione delle Commissioni consiliari
- Art. 44 – Presidenza delle Commissioni
- Art. 45 – Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni
- Art. 46 - Esperti
- Art. 47 – Attribuzioni delle Commissioni
- Art. 48 - Adunanza e votazione
- Art. 49 – Voto (Abrogato)
- Art. 50 - Disciplina del lavoro (Abrogato)
- Art. 51 - Udienze conoscitive (Abrogato)
- Art. 52 - Audizione dei dirigenti e del personale
- Art. 53 – Verbali

Capo VII° - PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- Art. 54 – Istituzione delle Consulte
- Art. 55 - Compiti
- Art. 56 – Modalità di funzionamento

Capo VIII°-TRASPARENZA SUGLI INCARICHI DI LAVORO ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI

- Art. 57 - Incarichi di lavoro esterni dei membri della Giunta

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I° SESSIONI E CONVOCAZIONE

Art. 1 SESSIONI

Il Consiglio Comunale deve riunirsi annualmente in due sessioni ordinarie, l'una per approvare il Conto Consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo i termini indicati dalla Legge. Tutte le altre riunioni sono straordinarie.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando ne faccia richiesta al Sindaco almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. In tal caso la riunione deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 2 CONVOCAZIONE - AVVISI

Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avvisi scritti, da inviare alla casella di posta elettronica o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere all'inizio del mandato, nell'ambito del territorio comunale, utilizzando comunque, ogni mezzo che ne documenti l'inoltro.

L'avviso per le riunioni deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria o tre giorni prima della seduta straordinaria e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattarsi.

Nei casi di massima urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente. Identica procedura deve essere adottata per gli elenchi d'oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Tutte le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale sono consegnate ai Capigruppo, corredate degli allegati, contestualmente alla notifica di convocazioni, così come previsto dai precedenti comma 2 e 3.

Art. 3 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata, salvo quanto stabilito dall'art. 17 - comma 2 dello Statuto Comunale.

Nel numero, fissato per la validità delle deliberazioni del Consiglio, non devono computarsi:

- I Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od i loro parenti o affini entro il quarto grado e la moglie abbiano interesse.
- I Consiglieri che debbono astenersi a norma dell'art 290 del R.D. 4 febbraio 1915 n.148.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero dei presenti.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessari a rendere valida la deliberazione, ma non nel numero dei votanti.

Art. 4

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta è dichiarata aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Decorsa un'ora, dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero necessario a rendere legali le deliberazioni, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

Della seduta, dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 5

ORDINE DEL GIORNO

Il Sindaco, sentita la Giunta, predispone le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno le comunicazioni e le proposte del Sindaco stesso, delle Commissioni consiliari, della Giunta, di almeno quattro Consiglieri, nonché le mozioni e le interpellanze dei singoli Consiglieri, le istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio formulate a norma dell'articolo 37 dello Statuto.

Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte e le interpellanze pervenute almeno dodici giorni prima della seduta del Consiglio, salvo il caso di convocazione urgente.

Le proposte, che a norma del presente regolamento devono essere sottoposte al preventivo esame istruttorio delle Commissioni consiliari, non possono essere inserite all'ordine del giorno prima che la Commissione competente le abbia esaminate o, comunque, prima di dieci giorni dall'invio della proposta al Presidente della Commissione, salvo i casi di comprovata urgenza non dipendente dal Comune di Montiano.

Le istanze, petizioni e proposte di cui all'art. 37 dello Statuto sono iscritte, dopo che sia stata eseguita l'istruttoria da parte della Giunta o della Commissione consiliare competente, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio e, comunque, per una seduta che si tenga entro sessanta giorni dalla presentazione.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata almeno 5 giorni prima presso la Segreteria comunale con tutti i documenti per essere esaminata.

Art. 6

ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio non può deliberare, né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che non si tratti d'atti privi di contenuto amministrativo e previo parere favorevole dei Capigruppo.

Qualunque Consigliere può chiedere la parola su tali argomenti: se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella richiesta, su di essa decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.

Art. 7

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 - comma 8 dello Statuto, sono dichiarati decaduti con deliberazione proposta dal Sindaco nella prima seduta successiva.

L'elenco dei Consiglieri comunali presenti ed assenti senza giustificato motivo è pubblicato all'albo comunale il giorno successivo alla seduta e sino alla seduta successiva.

Capo II°

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 8

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge.

In caso d'assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco e, in caso d'impedimento anche di questi, dall'Assessore Consigliere più anziano d'età. In caso d'impedimento di tutti gli Assessori Consiglieri, presiede la seduta il Consigliere anziano.

È Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali ai sensi dell'art. 20 - comma 7 dello Statuto comunale.

La seduta per l'elezione del Sindaco è convocata e presieduta dal Consigliere anziano².

(² Annullato per illegittimità con delibera del C. C. n. 6 del 29.02.1996)

Art. 9

ORDINE DELLE SEDUTE

Il Presidente dirige e disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio curando la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Egli provvede a che siano rispettate le leggi, a mantenere l'ordine nella sala consiliare ed ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 10

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Solo per la trattazione d'argomenti suscettibili d'incidere sull'onorabilità ed il decoro di persone individuate è ammessa la seduta segreta.

La Giunta ed ogni Consigliere possono, altresì, chiedere che un argomento sia trattato in seduta segreta. Sulla richiesta decide il Sindaco, sentiti i Capigruppo, valutato il danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla trattazione pubblica dell'argomento.

Delle sedute del Consiglio è dato avviso ai cittadini sia per mezzo degli organi d'informazione che con apposite copie dell'avviso di convocazione da distribuire nei locali pubblici.

Durante le sedute del Consiglio è esposto il tricolore all'esterno del Palazzo comunale.

L'avviso di convocazione, l'ordine del giorno e copia delle deliberazioni proposte sono depositati nella segreteria del Palazzo comunale almeno 24 ore prima della seduta, a disposizione di chiunque voglia consultarli.

Art. 11

PUBBLICO PRESENTE ALLE SEDUTE

Le persone che assistono alla seduta, nella parte riservata al pubblico, devono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno d'approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto e rispettoso.

Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri; oltre al personale del servizio potrà esservi ammessa dal Presidente qualunque persona, su richiesta del Consiglio.

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, per il mantenimento dell'ordine, previo avvertimento, può ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine e può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 12

COMPORAMENTO DEL CONSIGLIERE

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni: il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola e, se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, può disporre l'espulsione dalla sala.

Capo III°

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 13

APERTURA DELL'ADUNANZA

Prima dell'apertura dell'adunanza, il Segretario comunale, o chi lo sostituisce, esegue l'appello dei Consiglieri ed accerta la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina tre scrutatori per le votazioni.

Art. 14

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine d'iscrizione indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, concede la facoltà di relazionare e discutere sui singoli argomenti, precisa o delega di precisare i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.

L'ordine della trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata o sospesa, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita in una successiva seduta. In caso d'opposizione al rinvio o alla sospensione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante e senza discussione.

Il rinvio della discussione é obbligatoriamente disposto quando sia richiesto relativamente a proposte che, dovendo essere sottoposte al preventivo esame della Giunta o della Commissione consiliare competente, non sono state esaminate, salvo quanto precisato al precedente art. 5 - comma 2 del presente regolamento.

Art. 15

MODALITÀ D'INTERVENTO

I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.

I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno, devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi dei Consiglieri non devono eccedere la durata di dieci minuti. Il Presidente può consentire una durata superiore in considerazione dei temi trattati.

Quando è previsto un solo intervento per Gruppo consiliare, esso non eccede la durata di dieci minuti, salva la facoltà dei Consiglieri dissenzianti dal Gruppo di intervenire brevemente per motivare il dissenso.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento senza autorizzazione del Presidente. Gli interventi successivi al primo, non possono eccedere i cinque minuti di durata.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.

Gli interventi devono riguardare unicamente le materie in esame.

Art. 16

RICHIAMI

Il Presidente richiama il Consigliere che non si attiene all'argomento in discussione o non rispetta il tempo assegnato e, se questi non tiene conto del richiamo, può interdirlgli la parola in quella discussione. In tale caso, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che decide seduta stante, senza discussione.

Art. 17

INTERVENTO PER FATTO PERSONALE

Il Consigliere, che si sente attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o si ritiene sindacato nella propria condotta, può domandare la parola per fatto personale, comunicando al Presidente in che cosa questo consiste.

Il Presidente concede facoltà di parlare per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 18

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Ogni Consigliere può chiedere, in qualunque momento, la parola per richiamo al regolamento e all'ordine della votazione. Il Presidente concede poi la parola ad un Consigliere per opporsi all'assunto del richiamante ed eventualmente pone ai voti il richiamo.

Art. 19

TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE

Nella trattazione delle proposte il Presidente dà o fa dare lettura della proposta e dell'eventuale relazione, dopodiché sono ammessi a parlare i Consiglieri che ne facciano richiesta.

Quando copia della proposta è stata preventivamente consegnata ai Consiglieri, se ne omette la lettura e si fa luogo subito alla relazione.

Art. 20

PROPOSTA PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

La proposta pregiudiziale o sospensiva, dopo la relazione ed un intervento contrario, è posta immediatamente ai voti.

Art. 21

CONTROPROPOSTE

Le controproposte, che non hanno carattere correttivo o d'emendamento alle proposte in discussione, devono essere presentate, per l'inserimento all'ordine del giorno, con le stesse modalità delle proposte alle quali si oppongono.

Art. 22

MOZIONI ED EMENDAMENTI SULL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE

Prima che s'inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione, ciascun Consigliere può presentare mozioni, emendamenti e sottoemendamenti concernenti l'argomento.

Le mozioni, gli emendamenti alle proposte ed i sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto e consegnati al Presidente prima della chiusura della discussione. Il Presidente ne dà lettura immediata.

Il proponente può rinunciare alla sua mozione, all'emendamento ed al sottoemendamento in qualsiasi momento prima della votazione, dandone comunicazione al Presidente.

Art. 23

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Durante la trattazione di un argomento, quando nessun Consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Se vi è dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta di proseguimento deve essere sostenuta da almeno tre Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione la richiesta, dopo un intervento a favore ed uno contro.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTO

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per le dichiarazioni di voto.

Il tempo concesso per la dichiarazione non può superare i cinque minuti. La dichiarazione è resa in nome del Gruppo. Il Consigliere dissenziente può brevemente motivare il voto differente da quello del Gruppo.

Ciascun Consigliere può chiedere che si proceda alla votazione della proposta per parti separate. Per ogni argomento trattato si procede al voto nel seguente ordine: vengono prima sottoposte al voto le mozioni in ordine di presentazione, quindi gli emendamenti in ordine di presentazione.

Vengono prima sottoposti al voto gli emendamenti soppressivi poi quelli modificativi e quindi quelli aggiuntivi. I sottoemendamenti sono votati prima dell'emendamento e quelli proposti dai Consiglieri prima di quelli proposti dalle Commissioni.

Quando la proposta è votata per parti separate, la proposta stessa viene successivamente sottoposta a votazione nel testo approvato per parti.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

Art. 25

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 47 - 3° COMMA, LEGGE 142/90

Le deliberazioni, nei casi d'urgenza e salvo disposizioni contrarie di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 26

MODIFICA E REVOCA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio che modificano o revocano precedenti deliberazioni esecutive si avranno come non avvenute ove non facciano espressa e chiara menzione alla modificazione o alla revoca.

Le deliberazioni che contrastano, anche parzialmente, con prescrizioni di piani, programmi o altri atti d'indirizzo generale vigente devono, contestualmente, apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti e motivare la modifica.

Gli atti, a contenuto generale ed astratto, possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli casi, salvo espressa previsione di legge.

Art. 27

MODALITÀ DI VOTO

I Consiglieri votano: ad alta voce, per appello nominale o per alzata di mano.

Il voto palese è soggetto a controprova se un Consigliere la richiede immediatamente dopo la proclamazione del risultato e prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede ad ulteriore verifica per appello nominale.

Le sole deliberazioni concernenti elezione o nomina di persone si prendono a scrutinio segreto, nei casi previsti dalla legge.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede. Lo spoglio delle schede è effettuato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 28

PROCLAMAZIONE DEL VOTO

Terminate le votazioni, il Presidente proclama il risultato.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

Art. 28 bis

OGGETTO

I consiglieri possono partecipare al Consiglio Comunale o alle sedute degli organismi interni al consiglio quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, oltreché intervenendo fisicamente nel luogo in cui è fissata la seduta, anche intervenendo in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente. I componenti della giunta comunale e il Segretario comunale possono partecipare in videoconferenza.

Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

I soggetti di cui sopra ed eventuali altri soggetti chiamati a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche degli organi collegiali sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 28 ter

REQUISITI TECNICI

La piattaforma telematica utilizzata deve:

- a. garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio, della Giunta e degli organismi interni al Consiglio che intervengono in videoconferenza;
- b. regolare lo svolgimento dell'adunanza, anche al fine di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. consentire al Segretario Comunale (o suo sostituto), che pure potrà partecipare da remoto, di percepire adeguatamente quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
- d. consentire a tutti i componenti del Consiglio, della Giunta o delle commissioni di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. garantire la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti

ART. 28 quater

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

La seduta di Consiglio o di Giunta alla quale intervengono componenti in videoconferenza si intende svolta nella sala della sede istituzionale dell'Ente. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti intervenuti in videoconferenza.

Le sedute in audio conferenza sono registrate e la registrazione viene pubblicata sulla pagina istituzionale dell'ente per la durata prevista dalle norme in vigore. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il regolamento generale del

Consiglio Comunale, le riunioni di Giunta, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.

ART. 28 quinquies

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le riprese audio/video in corso di seduta, qualora presenti, possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Capo IV°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI e ORDINI DEL GIORNO

Art. 29

INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 30

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

L'interrogazione consiste in una domanda scritta al Sindaco o all'Assessore competente. Essa non investe il Consiglio Comunale. All'interrogazione viene data risposta scritta entro trenta giorni. In mancanza della risposta, l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza e, a richiesta del proponente, viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, sempreché l'interrogato – nei venti giorni dalla presentazione dell'interrogazione – non chieda per iscritto un termine determinato per acquisire elementi cognitivi necessari alla risposta.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o all'Assessore competente perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio Comunale.

Essa deve essere depositata almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nel quale si chiede sia trattata.

L'interpellanza, all'atto della presentazione, viene d'ufficio inserita all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

L'interpellanza urgente consiste nell'interpellanza che, in ragione dell'urgenza, è presentata dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 30.

Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, valuta la sussistenza del requisito d'urgenza e, nel caso siano presentate più interpellanze urgenti, stabilisce l'ordine di trattazione; stabilisce altresì, il numero massimo d'interpellanze che ciascun consigliere può presentare per ogni seduta.

Le interpellanze sono trattate di norma all'inizio della seduta del Consiglio e per il tempo massimo fissato dal Presidente, sentiti i Capigruppo. La trattazione segue l'ordine di presentazione. Il presidente dà la parola al proponente che può svolgere l'interpellanza per il tempo massimo di 5 minuti. L'interpellato ha quindi facoltà di rispondere per uguale periodo di tempo. Al termine della risposta l'interpellante può replicare per un tempo massimo di 3 minuti. Qualora l'interpellante senza giustificato motivo, non si trovi presente alla seduta in cui deve darsi risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta. Essa, tuttavia, può essere riproposta. Nessun consigliere può presentare, per la stessa seduta, una seconda interpellanza prima che sia esaurito lo svolgimento delle interpellanze presentate dagli altri consiglieri. Qualora la risposta richieda una istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni o interpellanze, il sindaco può differire la trattazione ad una seduta successiva e comunque non oltre ulteriori 30 giorni.

Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri la stessa viene illustrata, qualora richiesto, dal primo firmatario o da uno dei firmatari scelto concordemente fra i sottoscrittori.

Nel caso di interpellanze sottoscritte da consiglieri di gruppi diversi il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interpellanza.

Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare oggetto iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 31

INTERPELLANZA

(ABROGATO)

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o all'Assessore competente perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio Comunale.

Essa deve essere depositata almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale si chiede sia trattata.

L'interpellanza, all'atto della presentazione, viene d'ufficio inserita all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

Art. 32

INTERPELLANZA URGENTE

(ABROGATO)

L'interpellanza urgente consiste nell'interpellanza che, in ragione dell'urgenza, è presentata dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 31.

Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, valuta la sussistenza del requisito d'urgenza e, nel caso siano presentate più interpellanze urgenti, stabilisce l'ordine di trattazione; stabilisce, altresì, il numero massimo d'interpellanze che ciascun Consigliere può presentare per ogni seduta.

Art. 33

PRESENTAZIONE E RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE

(ABROGATO)

Le interpellanze sono trattate di norma all'inizio della seduta del Consiglio e per il tempo massimo fissato dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

La trattazione segue l'ordine di presentazione, salvo quanto disposto al precedente art. 32.

Il Presidente dà la parola al proponente, che può svolgere l'interpellanza per il tempo massimo di dodici minuti, compresa la replica.

L'interpellato ha quindi facoltà di rispondere per uguale periodo di tempo. Al termine della risposta l'interpellante può replicare.

Qualora l'interpellante, senza giustificato motivo, non si trovi presente alla seduta in cui deve darsi risposta della sua interpellanza, questa s'intende decaduta. Essa, tuttavia, può essere riproposta.

Nessun Consigliere può presentare, per la stessa seduta, una seconda interpellanza prima che sia esaurito lo svolgimento delle interpellanze presentate dagli altri Consiglieri.

Art. 34

MOZIONE

La mozione è un atto di indirizzo politico che uno o più Consiglieri comunali possono presentare allo scopo di promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e/o la Giunta a:

- a) adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
- b) esprimere giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
- c) disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro acquisizione al protocollo generale dell'ente e svolte secondo l'ordine di loro presentazione.

La Conferenza dei Capigruppo decide sull'ammissibilità delle mozioni pervenute successivamente alla data di convocazione del Consiglio comunale.

ART. 34 bis

ORDINI DEL GIORNO

Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

Gli ordini del giorno sono presentati al Presidente del Consiglio comunale che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

La Conferenza dei Capigruppo decide sull'ammissibilità degli ordini del giorno pervenuti successivamente alla data di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 35

INTERROGAZIONE AL DIRIGENTE

L'interrogazione al dirigente consiste nell'interrogazione scritta rivolta al dirigente comunale - tramite il Sindaco - su argomenti riguardanti l'attività sua o del settore al quale è preposto.

Ad essa deve essere data risposta scritta entro venti giorni dalla presentazione. Il Sindaco ne cura immediatamente l'inoltro all'interrogante.

L'interrogante, insoddisfatto dalla risposta o al quale non sia stata data risposta nei termini, può chiedere l'audizione del dirigente, sull'argomento oggetto dell'interrogazione, da parte della Giunta.

Il Sindaco fissa per l'audizione la prima seduta utile della Giunta. Alla seduta partecipa di diritto l'interrogante per la sola parte oggetto dell'interrogazione.

Capo V°

VERBALI

Art. 36

VERBALI DELLE SEDUTE

I processi verbali delle sedute sono stesi dal segretario e devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti, le proposte, i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero di voti resi pro e contro ogni proposta. Per le deliberazioni, per le quali è prescritto, deve farsi constatare a verbale che si è proceduto a votazione a scrutinio segreto.

Quando è prescritta la seduta segreta, nel verbale non deve essere fatta menzione del nome dei Consiglieri intervenuti.

Per la compilazione dei verbali, il Segretario può essere coadiuvato dal personale della Segreteria comunale.

Art. 37

REGISTRAZIONE DELLA DISCUSSIONE

Su richiesta di almeno un consigliere comunale delle discussioni può essere effettuata registrazione integrale su nastro magnetico o altro idoneo mezzo tecnico che ne garantisca la conservazione. Le registrazioni sono conservate a cura della Segreteria comunale.

Art. 38

DICHIARAZIONI A VERBALE E RETTIFICHE

Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta e anche successivamente sino alla pubblicazione del verbale, che nel verbale si faccia esplicita menzione del suo voto, dei motivi del medesimo e chiedere le rettifiche necessarie.

Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.

Art. 39

SOTTOSCRIZIONE

I processi verbali sono firmati dal Sindaco - Presidente e dal Segretario. Nel caso che il Sindaco ne rifiuti la firma o ne sia impedito, il Segretario ne fa constatare i motivi.

Art. 40

DEPOSITO E CONSERVAZIONE

Il Segretario comunale è responsabile della conservazione dei verbali.

I verbali e tutti gli allegati, dei quali è fatta menzione in deliberazione, sono depositati nell'archivio del Comune.

Capo VI°

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 41

I GRUPPI CONSILIARI ED IL CAPOGRUPPO

I Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano, di regola, un Gruppo consiliare.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta d'accettazione da parte del Gruppo scelto.

Per la costituzione di Gruppi consiliari diversi da quelli corrispondenti alle liste elettorali, è chiesta l'adesione di almeno due Consiglieri.

I singoli Gruppi eleggono al proprio interno il Capogruppo e ne danno immediata comunicazione al Segretario comunale. Sino a tale comunicazione svolge la funzione di Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha avuto più voti di preferenza ed in caso di parità quello più anziano d'età.

Art. 41bis

RIUNIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

I Gruppi consiliari, costituitisi in seno al Consiglio, possono riunirsi nella sala consiliare, previo avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima.

Art. 41ter

SERVIZI ED ATTREZZATURE

I Consiglieri comunali hanno accesso a tutte le strutture comunali e possono utilizzare i servizi esistenti per le finalità connesse all'espletamento del proprio mandato quali telefoni, fax, fotocopiatrice. Possono, altresì, consultare le Gazzette Ufficiali, i quotidiani e le riviste in abbonamento e la raccolta informatica delle leggi nazionali e regionali, coordinati dal personale dell'ufficio di Segreteria.

Art. 42

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo composta dai Capigruppo consiliari.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore delegato ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

La convocazione della conferenza può essere richiesta altresì da un capogruppo sulle seguenti materie:

- a) di regolamento dei lavori del Consiglio, per l'interpretazione o per la proposta modifiche alle norme del presente regolamento;
- b) di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- c) in materie e argomenti che la conferenza dei capigruppo ritenga utile affrontare.

Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, anche prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari, non sono vincolanti.

Alla Conferenza dei Capigruppo può essere richiesta la presenza degli assessori, dei funzionari interni ed anche di consulenti esterni.

Art. 43

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Il Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla seduta della convalida degli eletti, procede all'istituzione ed alla costituzione di Commissioni consiliari permanenti, ne determina le competenze per materia, ne nomina i membri tra i Consiglieri, procede alla elezione dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti rispettando, in ciascuna Commissione, il principio di alternanza tra minoranza e maggioranza. Presidenti e Vice Presidenti restano in carica quanto il Consiglio stesso.

Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese unica sulla base di una lista di designati, proposta dal Presidente ed elaborata con la procedura prevista dal successivo comma 3.

La Conferenza dei Capigruppo delibera il riparto dei componenti spettanti a ciascun gruppo di ogni Commissione in proporzione alla entità numerica di ogni gruppo ed in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo. I Capigruppo dopo il riparto, comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio comunale i nominativi dei rappresentanti spettanti a ciascun gruppo per l'inserimento nella lista da proporre per la nomina.

Non possono far parte delle Commissioni gli Assessori, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono tuttavia partecipare con diritto di parola.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, con pienezza delle funzioni e diritto al gettone di presenza, nelle singole sedute, da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Con la stessa procedura, il Consiglio comunale può modificare nel corso della legislatura, il numero e le competenze per materie delle Commissioni consiliari.

Art. 44

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione permanente.

Il Presidente esercita le funzioni previste dal presente regolamento ed in particolare: convoca e presiede la Commissione, ne formula il relativo ordine del giorno e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti, richiama all'ordine i Consiglieri in caso di comportamento inopportuno o sconveniente, sospende la seduta in caso di disordini in aula e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio comunale.

Qualora si riuniscano due o più Commissioni congiuntamente, per argomenti di competenza comune, la seduta è convocata da tutti i Presidenti ed è presieduta dal Presidente più anziano di età, salvo diverso accordo.

Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, vacanza o dimissioni. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, nella formulazione dell'ordine del giorno.

Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 45

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da assicurare il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro.

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, salvo i casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta. La convocazione e il relativo ordine del giorno viene stabilito dal Presidente sentito il Vice Presidente. La convocazione viene effettuata con strumenti informatici o telematici. L'ordine del giorno è inviato oltre che ai componenti della Commissione, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo.

In caso di assenza, impedimento, dimissioni o vacanza del Presidente e del Vice Presidente, le convocazioni delle Commissioni sono disposte dal Presidente del Consiglio e la presidenza delle Commissioni è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un quinto dei componenti della

Commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 46

ESPERTI

Ciascun gruppo consiliare ha la facoltà di designare per ogni Commissione permanente un numero massimo di due esperti di propria fiducia, che assistano i propri Consiglieri nei lavori della Commissione, comunicandone preventivamente per iscritto il nominativo al Presidente della medesima.

L'esperto partecipa ai lavori della Commissione, senza che la propria presenza concorra alla valida costituzione, non ha diritto di voto, può porre quesiti relativi agli argomenti in discussione senza svolgere interventi di natura politica, prerogativa dei Consiglieri.

La partecipazione dell'esperto non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 47

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo, di controllo e di iniziativa politico-amministrativa allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria nonché l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

Le Commissioni hanno il compito, oltre quanto espressamente stabilito dallo Statuto Comunale di:

- a) esaminare ed approfondire le proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio in materia di programmi, piani, investimenti, bilancio, regolamenti ed altre determinazioni di indirizzo generale dell'attività dell'amministrazione del Comune;
- b) esprimere pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine alle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la loro consultazione da parte della Giunta o del Sindaco;
- c) promuovere approfondimenti tematici attinenti le materie di competenza di ciascuna Commissione; d

Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Art. 48

ADUNANZA E VOTAZIONE

La seduta delle Commissioni è valida quando sono presenti almeno la metà dei voti rappresentati.

Ciascun membro esercita il diritto di voto in proporzione al numero di Consiglieri appartenenti al gruppo consiliare, diviso per il numero dei membri della Commissione presenti appartenenti al gruppo medesimo. 3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Se non si raggiunge il quorum previsto per la validità della seduta, trascorsi 30 minuti, il Presidente dichiara deserta la seduta e la aggiorna a data da definirsi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un membro della Commissione designato dal Presidente.

Art. 49

VOTO

(ABROGATO)

Ciascun membro della Commissione esercita il diritto di voto. In caso d'assenza di un membro della Commissione il suo diritto di voto può essere esercitato per delega.

Le Commissioni deliberano validamente a maggioranza relativa. Le decisioni della Commissione hanno valore consultivo e non deliberante.

Art. 50

DISCIPLINA DEL LAVORO

(ABROGATO)

I lavori della Commissione sono disciplinati dalle norme che regolano i lavori del Consiglio Comunale in quanto applicabili. Delle sedute è redatto processo verbale.

Art. 51

UDIENZE CONOSCITIVE

(ABROGATO)

La Commissione può svolgere udienze conoscitive con facoltà di convocare, alle sue adunanze, soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione sugli argomenti trattati. Ciascun membro della Commissione può richiedere la convocazione di soggetti da lui indicati.

Art. 52

AUDIZIONI

Il Presidente ha facoltà di chiedere l'intervento in Commissione del Sindaco, degli Assessori, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei Revisori dei Conti, degli amministratori e dei dirigenti dell'Unione e delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e degli altri enti che hanno una partecipazione del Comune nonché delle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie e dei rappresentanti di forze sociali, sindacali, economiche ed organismi professionali e di categoria la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Il Presidente provvede comunque alla convocazione per le audizioni di cui al comma precedente, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti della Commissione.

In caso di diniego a partecipare, su istanza del Presidente, il Sindaco dispone la partecipazione dei funzionari e dirigenti in conformità alla richiesta.

Art. 53

VERBALI

Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari ed, eventualmente, inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferisce.

Capo VII°

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 54

ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

In ottica pienamente partecipativa e nell'intento di facilitare l'aggregazione degli interessi diffusi e per garantire l'espressione delle esigenze di gruppi sociali, possono essere istituite Consulte o Forum tematici, anche permanenti, alle quali possono prendere parte oltre che i singoli referenti individuati anche i consiglieri comunali, designati dal Consiglio stesso.

La deliberazione di istituzione di ogni Consulta o Forum ne definisce gli ambiti tematici e le modalità di funzionamento

Il primo incontro di ogni Consulta di nuova istituzione è convocato e presieduto dall'assessore competente per materia o da altro soggetto da lui delegato, che esercita la funzione di presidenza fino all'elezione del Presidente della consulta o forum.

Art. 55

COMPITI

Le consulte rappresentano sedi permanenti di confronto, discussione e proposta sui rispettivi temi specifici di ognuna, promuovono occasioni di confronto e relazione con altri soggetti e svolgono funzioni consultive, propositive, di impulso e sostegno all'attività dell'Amministrazione Comunale.

In particolare:

- promuovono e organizzano iniziative pubbliche di natura solidaristica, culturale e ricreativa quali seminari, dibattiti, feste, incontri, convegni, mostre, progetti, ecc., anche con l'eventuale supporto degli uffici comunali;
- vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio;
- possono inoltrare pareri al Consiglio e alla Giunta Comunale su provvedimenti in corso di adozione;
- esprimono pareri scritti su atti o linee di indirizzo relative a materie comprese nell'ambito tematico della consulta a seguito di richiesta di Assessori, Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale.
- possono proporre alla Giunta o al Consiglio Comunale programmi riferiti all'ambito tematico della consulta;
- possono inviare alla Giunta o al Consiglio Comunale, nel rispetto della specifica competenza, relazioni sulla situazione dell'area tematica di interesse, osservazioni e proposte.
- tengono rapporti con le Unità di Progetto specifiche e con gli uffici comunali competenti per materia.

Le consulte sono invitate, nella persona del presidente, senza diritto di voto e con facoltà di intervento, alle sedute delle commissioni consiliari e dei consigli comunali, ad eccezione delle sedute segrete.

Art. 56

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Con l'atto istitutivo della Consulta si procede altresì all'adozione di specifico disciplinare di funzionamento dell'organismo stesso, teso a regolamentare:

- organi e loro modalità di costituzione e di funzionamento;
- compiti;
- eventuali aspetti economici.

Le Consulte e Forum godono di ampia autonomia nella scelta degli argomenti da trattare e nell'organizzazione della propria attività.

Capo VIII°

**TRASPARENZA SUGLI INCARICHI DI LAVORO ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI
AMMINISTRATORI**

Art. 57

INCARICHI DI LAVORO ESTERNI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

Al fine di rendere trasparente e disciplinare il complesso degli impegni lavorativi e professionali dei membri della Giunta, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a comunicare al Segretario comunale, entro 31 gennaio d'ogni anno e comunque al determinarsi di nuove situazioni, contenuti e natura dei loro impegni professionali e lavorativi.

Il Segretario comunale, raccolto il quadro, lo sottopone al giudizio complessivo della Giunta perché venga valutata l'eventuale presenza d'elementi d'incompatibilità e d'inopportunità tra impegni lavorativo-professionali e carica pubblica. Del quadro degli impegni lavorativo-professionali viene data pubblicità mediante affissione nella bacheca comunale.

In sede di prima applicazione del presente articolo, tutti i componenti della Giunta devono dichiarare la loro condizione in relazione al contenuto dell'articolo stesso entro 30gg. dalla data d'esecutività del presente atto.